

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

XIII/III/MMXIII

OGGETTO: Modificazioni all'art. 110 TULPS
Entrata in vigore dell'art. 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, nr. 228

Con la presente si riportano le modificazioni apportate all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, nr. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza / T.U.L.P.S.) dall'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, nr. 228 (Legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – c.d. *legge di stabilità 2013*) ed entrate in vigore il **1° gennaio 2013**.

NOTE:

- Il testo è stato scritto interamente a mano, partendo dall'art. 110 pre-modifica (preso dalla Gazzetta Ufficiale del Regno, e non da qualche sito Internet) e apportando manualmente le modificazioni che l'art. 475 della L. 228/2012 ha previsto.
- Ho tentato, per quanto possibile (e per rendere la stampa, la ricerca di testo e la comprensione più facili), di fare piazza pulita dei vari errori riguardanti i segni diacritici dovuti alla battitura a macchina. Ad esempio nelle gazzette ufficiali del Regno d'Italia, ma anche in quelle attuali, le lettere accentate non vengono segnate come tali ma come lettere semplici seguite dall'apostrofo. In questo contesto, la lettera "e" con l'accento grave non verrà scritta come **è**, ma come **e'**. Il motivo è da ricercarsi (probabilmente) nelle difficoltà che le lettere accentate comporterebbero nell'informatizzazione del contenuto, ovvero –ad esempio– tramite il portale Normattiva. Difatti le lettere e l'apostrofo sono (informaticamente parlando) segni semplici, mentre una lettera accentata è un segno composto che potrebbe causare problemi di lettura e visualizzazione. Mi chiedo come questo possa rappresentare un problema ancora irrisolto nel 2013, ma è la realtà;
- Per i motivi sopra elencati il testo viene rilasciato **senza garanzia di validità legale**.

La riproduzione del presente documento, ivi inclusi i testi legislativi, è **libera e gratuita** purché venga citata la fonte. Tuttavia sono gradite segnalazioni di eventuali errori od incongruenze così come qualsiasi feedback o comunicazione, da inoltrarsi all'indirizzo **tyrexionibus@tyrexionibus.com**.

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti

P.S.: Le modificazioni apportate dalla L. 228/2012 sono evidenziate **in grassetto corsivo**.

L'apice [1] (^[1]), ovunque ricorre, è un rimando alla sezione «*Modificazioni apportate*» presente alla fine del testo dell'articolo 110.

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

– Inizio art. 110 –

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) Il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) La percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) L'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) Le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) Le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) Le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) ATTENZIONE! Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 495, della legge 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005). L'abrogazione non è avvenuta a norma della legge di stabilità 2013. Il testo abrogato viene riportato a soli fini informativi in calce al presente documento.

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;^[1]

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.^[1]

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

7-ter. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.*

7-quater. *Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.*

7-quinquies. *Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;*^[1]

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

- a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 .

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

– Fine art. 110 –

Modificazioni apportate **(in sintesi)** **e mio commento**

La legge di stabilità 2013 ha emendato l'articolo 110 del TULPS apportando, in sintesi, due grosse modifiche:

- Ha **inserito tra i giochi considerati leciti gli apparecchi che, al termine di una partita, distribuiscono tagliandi e che possono essere azionati non solo con moneta ma anche con gettone o con "altri strumenti elettronici di pagamento"** [comma 7, lettera c-bis)];
- Ha permesso di **sanare in maniera retroattiva** eventuali violazioni all'articolo 7 ovvero sia all'utilizzo irregolare, per l'anno 2012, di apparecchi "leciti" (atti al gioco d'azzardo) come **veicoli di manifestazioni a premio**, mediante il pagamento di **una tantum** di € 500 (€ 400 in caso di utilizzo stagionale, da dimostrare) oltre all'imposta prevista dall'articolo 14-bis del D.P.R. 640 del 26/10/1972.

Cosa diavolo si intende per veicoli di manifestazioni a premio? La legge italiana, si sa, ha un potere fenomenale, che non ho trovato in nessun altro sistema legislativo: **confondere chi prova**

– Tyrexionibus –

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

ad avventurarsi nei quintali di carta che invadono il Ministero della Giustizia, o nelle riproduzioni di essi. Perché non chiamare gli *apparecchi e congegni per il gioco lecito* con il loro vero nome, ossia *slot machines & affini*, per dire? Oppure con il colloquiale nomignolo (che però rende benissimo l'idea) di *macchinette mangiasoldi*? Eh no, sarebbe troppo facile!

In questo contesto, pertanto, con **veicolo di manifestazione a premio** altro non si intende che quell'apparecchio non propriamente definito come atto al gioco d'azzardo ma che opera comunque mediante introduzione di denaro: avete presente quelle macchinette che vi permettono, previa introduzione di 50 centesimi, 1 o 2 €, di provare a pescare i **famosi pupazzi** della Disney in edizione limitata, oppure il pallone certificato FIFA degli ultimi mondiali, oppure ancora di tentare di tagliare una serie di ticket da 100.000 pezzi che vi permetterebbe di giocare per un'era geologica ai giochi del bowling o del luna park? Ecco, i famosi veicoli di manifestazione a premio **sono proprio quelli!**

Ora: capite bene che **una slot machine non può assolutamente essere spacciata per veicolo di manifestazione a premio**. Oltre che ad avere un regime impositivo completamente differente, non sarebbe nemmeno giusto: significherebbe legittimare la presenza delle macchinette nei luna park, per dire. E non va bene, perché i bambini si chiederebbero «*cos'è quel coso?*» e lo Stato rischierebbe di indurre prematuramente la popolazione infantile alla dipendenza da gioco d'azzardo. **Fatto sta che questo trucchetto è stato utilizzato da tantissimi esercenti di locali pubblici**, data la facilità con cui si potevano mascherare le slot machines: veniva dichiarato un apparecchio effettivamente esistente, ma ubicato in un altro luogo. Per cui un ipotetico gestore, avendo almeno due postazioni in cui dover/poter piazzare slot machines e macchine per pupazzi, poteva **invertire le due postazioni** o addirittura mischiare (in maniera elusiva) le macchinette dell'una e dell'altra postazione, rendendo molto difficili i controlli incrociati dato che avrebbero richiesto una **verifica fisica** da parte del personale della Guardia di Finanza. Male, molto male, dato che l'AAMS opera quasi esclusivamente in maniera informatica.

Con questo vero e proprio **condono**, quindi, è stata data la possibilità di **sanare retroattivamente eventuali posizioni fiscali arretrate** (anche antecedenti il 2012), mediante il pagamento di *una tantum* di € 500 in caso di utilizzo regolare nel corso dell'anno fiscale, o di € 400 in caso di comprovato utilizzo stagionale; tutto questo escludendo l'imposta sugli spettacoli prevista dal D.P.R. 640 del 26/10/1972 all'art. 14-bis.

Questo articolo 14-bis merita un discorso a parte. Siccome fa parte del mio *modus operandi* andare a spulciare ogni virgola delle leggi su cui sto scrivendo, ho fatto ovviamente un controllo su quale fosse effettivamente quest'imposta sugli spettacoli, ed in quale modo si applicasse al condono di cui sopra. Sorprendentemente, è saltata fuori un'incongruenza che ancora non mi spiego: **l'articolo 14-bis del D.P.R. 640/1972 RISULTA ABROGATO!** Fin qui nulla di strano: la stessa legge di stabilità 2013, in uno dei suoi **561 commi**, avrebbe potuto abrogarlo. Nulla di strano **se non fosse che l'articolo risultava abrogato ANCORA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI STABILITÀ!** La suddetta legge è entrata infatti in vigore il 1° gennaio 2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che sono entrati in vigore il 29/12/2012. **Nessuno di questi commi abroga l'articolo 14-bis in questione, che risultava abrogato ancora prima dell'entrata in vigore dei commi stessi!** Mi sono infatti premurato di controllare

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

se questo articolo 14-bis risultasse attivo al 28/12/2012, **con esito negativo**.

Risulta infatti che l'ultima delle 3 modifiche (esclusa la creazione) effettuate all'articolo 14-bis D.P.R. 640/1972 abbia perso efficacia a partire dal 1° gennaio 2006.

I casi, quindi, sono due: **o mi sto sbagliando io, oppure i firmatari della legge** (Monti, Grilli, Severino e Napolitano) **hanno tralasciato questo dettaglio**. Dettaglio che va a favorire gli usufruttori del condono ma che va a sfavorire lo Stato, che si ritrova in questo modo con delle mancate entrate per via di un'imposta prevista ma che non era in vigore al momento della ratifica della legge. **La questione rimane aperta**, per cui chiunque avesse informazioni a riguardo è pregato di farmelo sapere!

In ogni caso, per le posizioni irregolari/da sanare antecedenti il 2012 si applica invece un regime sanzionatorio maggiore e differente, non trattato nel TULPS.

– Conclusioni –

Gli emendamenti apportati al TULPS dalla legge di stabilità 2013 rischiano, a mio parere, di influenzare negativamente e pesantemente il popolo dei *dipendenti da gioco d'azzardo*, sia per quanto riguarda quelli già affetti da tale patologia sia per quelli che rischiano di entrare in questo pericolosissimo tunnel. I motivi sono presto detti: l'introdotta lettera c-bis) del comma 7 apre la strada a dei non meglio definiti **“altri strumenti elettronici di pagamento”**. La mia paura è che questi strumenti diventino ben presto, mediante autorizzazione, carte di credito, Bancomat nonché altre carte di debito o prepagate. Negli ultimi anni si è infatti scatenata la cosiddetta *corsa al gioco d'azzardo* da parte di vari Stati europei. In particolare, l'Italia si è vista di fronte al “pericolo” di farsi portare via dei potenziali clienti da parte della Svizzera e di San Marino. Questi due Stati hanno di recente intensificato la **pubblicità** delle proprie Case da gioco in maniera molto aggressiva. Si notano in particolare:

- Un casinò svizzero molto vicino al confine con l'Italia, di cui non cito il nome, che ha come slogan «*Il Casinò che non ti fa i conti in tasca*». Comparso anche in un servizio di Report sul canale 3 di RAI, ha adottato questo slogan in quanto la Confederazione Elvetica **non prevede un limite massimo di pagamenti in contanti**, a differenza dell'Italia che ha un tetto massimo di 2.500 € (che il governo Monti aveva temporaneamente abbassato a 1.000 €, per poi abrogare tale norma) utilizzando cartamoneta oltre il quale ogni transazione va comunicata ed approvata dall'Agenzia delle Entrate. Il tetto massimo è volto alla **prevenzione del riciclaggio e dell'auto-riciclaggio di denaro** dato che, supponendo di portare a termine con successo una rapina milionaria, si perderebbe ogni traccia di tutto il denaro contante, che con ogni probabilità finirebbe in mano alla criminalità organizzata. **Lo slogan del «non farti i conti in tasca» è un'esplicita provocazione, volta a sfidare il sistema fiscale italiano** (che applica il tetto dei 2.500 € anche alle vincite nei casinò, creando quindi una scocciatura ai vincitori che si trovano costretti a burocratizzare la propria vincita prima di riscuoterla) **e a trasferire verso di esso i clienti dei vicini casinò italiani**. Mi pare che il casinò di Sanremo fosse stato quello che ha «segnalato» la vicenda, ma non ne sono sicuro.
- La società per azioni **Giochi del Titano**: società che è controllata parzialmente dall'Ente di

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

Stato dei Giochi della Repubblica di San Marino e per la restante parte da società di natura comunque pubblica. La GdT SpA costituisce de facto la *gaming authority* della R.S.M. e, nonostante la crisi, ha visto i suoi utili aumentare di un ottimo **+15,31%** come si evince dal bilancio dell'esercizio 2011, che è stato approvato all'unanimità, oltre a un **+21,10%** di ingressi (nel 2011, rispetto al 2010) [*FONTE*: NQNews.it]. Ora, chi abita in Romagna come me e gira spesso in autostrada **non avrà potuto non notare la pubblicità** della GdT SpA. Pubblicità che nella provincia di Rimini (ma anche a Forlì-Cesena e Ravenna, in maniera minore) si fa veramente insistente. Lo slogan utilizzato è «*// piacere di giocare con stile*».

Attualmente, gli apparecchi designati per il gioco d'azzardo sono conformi alle norme del "TULPS 2012", ovvero quello ancora inalterato dalla legge di stabilità 2013. Accettano, quindi, un pagamento massimo (in ogni caso) di **€ 2** per le giocate. La suddetta legge apre la possibilità di introdurre sistemi elettronici di pagamento. **Immaginate cosa succederebbe se fosse possibile effettuare una scommessa, una giocata o un "rischio"** (così come è citato nei pulsanti delle slot machines) **con una carta di credito, magari immettendo l'importo prima di dare il via all'azzardo**. Sarebbe un disastro: **una persona affetta da patologia concernente il gioco d'azzardo potrebbe giocarsi tutta la liquidità disponibile in una botta sola**. In meno di 30 secondi potrebbe andare via lo stipendio di un mese, i risparmi di una vita, o qualsiasi somma sia disponibile in formato elettronico.

Fine del commento agli emendamenti – passo ora a scrivere l'unica sezione mancante per completare questo documento. *Last but not least...*

– L'abrogata lettera b) del comma 7 –

Se avete letto il comma 7 sin dall'inizio, avrete notato che la lettera b) che gli appartiene **non è attualmente in vigore**: la mia nota indica infatti che è stata abrogata dall'articolo 1, comma 495, della legge 311 del 30/12/2004 che altro non è che la finanziaria per l'anno 2005. Così è. Tale lettera è stata abrogata prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013 qui trattata, che pertanto non ha influito su di essa. Come promesso, quindi, riporto il testo della lettera b) del comma 7 così come risultava il giorno antecedente l'entrata in vigore della L. 311/2004, ovvero sia il 31/12/2004. Riporto, per completezza, anche il testo del medesimo comma che ha abrogato la lettera, nel testo vigente alla data odierna.

Legge 311/2004, articolo 1, comma 495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

R. D. 18/06/1931 nr. 773, articolo 110, comma 7, lettera b). *Quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le*

– TYREXIONIBUS –

Giacomo Tyrexionibus Stargiotti – <http://tyrexionibus.com/blog/>

relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Tale termine è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004 nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia; c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni.

L'abrogazione del comma 7 - lettera b) TULPS è diventata esecutiva il 1° gennaio 2005. Nel testo precedentemente vigente troviamo ancora citato il famoso articolo 14-bis D.P.R. 640/1972. **Questa volta, però (al 31/12/2004), tale articolo risultava ancora in vigore.**
